

Commissione propone, all'unanimità, di adottare la seguente delibera:

1) - 543/VV/2017 - (relatore Consigliere GALOPPI)

Decreto n. 20/2017, del 16 agosto 2017, con il quale il Presidente del Tribunale di * ha nominato la dott.ssa *** ***, giudice del Tribunale di ***, magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale nella gestione della stipula delle convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.**

Il Consiglio

- visto il decreto n. 20/2017 con il quale il Presidente del Tribunale di *** ha nominato la dott.ssa ***, giudice del Tribunale di *** e componente del Consiglio Giudiziario di ***, *“magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale nella gestione della stipula delle convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità”*;

- Rilevato che il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 20 settembre 2017, ha deliberato, per ciò che interessa in questa sede, di rimettere la pratica al Presidente del Tribunale affinché rivaluti la nomina della dott.ssa *** nel predetto incarico;

- Lette le osservazioni della dott.ssa ***,

osserva quanto segue:

Con decreto 20/2017, del 16 agosto 2017, il Presidente reggente del Tribunale di *** ha nominato, come detto, la dott.ssa ***, giudice del Tribunale di *** e componente del Consiglio Giudiziario di ***, *“magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale nella gestione della stipula delle convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità”*.

La nomina, effettuata a seguito di regolare interpello, espletato ai sensi dell'art.108 della circolare sulla formazione delle tabelle, è stata motivata in ragione della specifica esperienza maturata dalla dott.ssa *** nell'attività di collaborazione nella stipula di convenzioni e nel mantenimento di rapporti esterni con diversi enti.

Il Consiglio giudiziario di *** ha invitato il Presidente del Tribunale a rivalutare la nomina della dott.ssa *** ritenendo che l'incarico di magistrato collaboratore del Presidente, per il quale non è prevista alcuna forma di esonero dall'attività giudiziaria, potrebbe risultare incompatibile con gli impegni della dott.ssa ***, anche quale componente del Consiglio giudiziario.

La dott.ssa *** ha presentato osservazioni alla delibera del Consiglio Giudiziario ed ha chiesto al CSM di approvare il provvedimento del Presidente del Tribunale che, in base alla citata circolare sulle tabelle, potrebbe essere censurato soltanto per *“manifesta inadeguatezza del delegato o per palese difetto di motivazione”*, mentre nel caso di specie la censura sarebbe fondata su una causa di incompatibilità non prevista da alcuna disposizione di rango primario o secondario così da apparire, sostanzialmente, come una causa di incompatibilità *ad personam*.

Le osservazioni della dott.ssa *** devono essere condivise.

L'art.108 della citata circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019 prevede, per ciò che in questa sede rileva, che *“La nomina dei magistrati collaboratori avviene con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell'ufficio, seguendo la procedura tabellare.*

La motivazione dà conto delle esigenze dell'ufficio che giustificano il conferimento di compiti specifici, delle ragioni per le quali non è possibile attribuire tali compiti a un presidente di sezione, nonché dei criteri seguiti nella scelta, sindacabili solo nei casi di manifesta inadeguatezza o di palese difetto di motivazione.”.

L'attuale circolare sulla formazione delle tabelle (come, peraltro, anche la precedente) limita il sindacato consiliare sui provvedimenti di nomina dei collaboratori dei dirigenti, in ragione del carattere anche fiduciario degli predetti incarichi, ai soli casi di *“manifesta inadeguatezza o di palese difetto di motivazione”*.

Non è prevista, invece, alcuna forma di incompatibilità tra magistrato collaboratore del dirigente dell'ufficio e componente del Consiglio giudiziario: nel caso di specie, pertanto, la delibera del Consiglio giudiziario di *** si pone in palese contrasto con la circolare sulle tabelle perché introduce una forma di incompatibilità non prevista da alcuna disposizione di rango primario o secondario e limita, ingiustificatamente, l'autonomia organizzativa del dirigente.

Per queste ragioni, il provvedimento del Presidente del Tribunale di *** non può che essere approvato.

Il Consiglio, pertanto,
delibera

di approvare il decreto n. 20/2017, del 16 agosto 2017, con il quale il Presidente del Tribunale di *** ha nominato la dott.ssa ***, giudice del Tribunale di ***, magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale nella gestione della stipula delle convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.